

-
- 1** **Riconoscimento
ufficiale della lingua dei
segni nella Costituzione** Pagine 2-7
-
- 2** **Riforma
dell'organizzazione delle
Autorità di protezione** Pagine 8-13
-
- 3** **Iniziativa popolare
“Per un’imposta
di circolazione più giusta!”
e controprogetto
del Gran Consiglio** Pagine 15-25
-

1

Riconoscimento ufficiale della lingua dei segni nella Costituzione

Sulla scheda figura la domanda seguente:

Volete accettare la modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 mediante l'introduzione dell'articolo 13a per l'inclusione delle persone con disabilità e il riconoscimento della lingua dei segni italiana?

Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio raccomandano di accettare la modifica della Costituzione cantonale

L'11 aprile 2022 il Gran Consiglio ha accolto all'unanimità, con 77 voti favorevoli, l'introduzione dell'articolo 13a nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.

Trattandosi di una norma costituzionale, deve essere sottoposta al voto popolare (referendum obbligatorio).

Oggetto in votazione

La Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità in vigore in Svizzera dal 15 maggio 2014, prevede che gli Stati firmatari prendano “tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di chiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee, su base di uguaglianza con gli altri, e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta”.

La proposta di modifica della Costituzione cantonale vuole sottolineare il principio secondo il quale gli enti pubblici devono tenere conto dei bisogni delle persone con disabilità, in particolare nella salvaguardia della loro autonomia e nei contatti con le Autorità, decretando il riconoscimento della lingua dei segni. La proposta di ancorare nella Costituzione cantonale questo principio ha origine dall'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata “Aggiunta di un nuovo articolo 13a nella Costituzione cantonale (Riconoscimento della lingua dei segni italiana e dei diritti delle persone con disabilità)” del 22 febbraio 2021.

L'iniziativa ha raccolto l'adesione del Consiglio di Stato il 25 agosto 2021 (Messaggio n. 8047). Con il Rapporto dell'8 marzo 2022 la Commissione Costituzione e leggi, sentito anche il parere della Commissione formazione e cultura, ha approvato l'iniziativa parlamentare elaborata, invitando il Parlamento ad accogliere il disegno di modifica della Costituzione cantonale. L'11 aprile 2022 il Gran Consiglio ha approvato la modifica della Costituzione cantonale mediante l'inserimento di un nuovo articolo 13a, ora sottoposto al voto del Popolo.

Riconoscimento nella Costituzione cantonale

L'iniziativa parlamentare elaborata 618 del 22 febbraio 2021 ha chiesto l'introduzione di questo nuovo articolo 13a nella Costituzione ticinese, che è volto a riconoscere la lingua dei segni italiana e i diritti delle persone con disabilità.

Lingua italiana dei segni

La lingua dei segni italiana è una vera e propria lingua ed ha una lunga storia, che non è stata sempre facile: ci sono stati anche periodi in cui è stata osteggiata. In Svizzera vi sono circa 10'000 persone sorde, che utilizzano una lingua dei segni. La Federazione svizzera dei sordi si batte da anni per il riconoscimento di queste lingue dei segni da parte dello Stato, il che implica anche la possibilità di utilizzare tale lingua nei rapporti con lo stesso (ciò che avviene tramite una/un interprete della lingua dei segni).

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

La Svizzera nel 2014 ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, impegnandosi a eliminare gli ostacoli che incontrano i disabili, a proteggerli dalle discriminazioni e a promuoverne le pari opportunità e l'integrazione nella società civile. Ciononostante esistono ancora molte barriere architettoniche, discriminazioni sul posto di lavoro e un difficile accesso alla scuola e ai diritti politici.

Il Ticino non sarebbe il primo Cantone ad introdurre questo principio costituzionale

Ora, l'introduzione di un articolo nella Costituzione cantonale, come già avvenuto in alcuni altri Cantoni, è da considerarsi una tappa successiva nel lungo e tortuoso percorso che ha come obiettivo l'inclusione delle persone con disabilità nella nostra società. Il passo successivo sarà quello di traslare questi diritti fondamentali nelle leggi d'applicazione cantonali, compito che il Consiglio di Stato ha già indicato di voler svolgere.

L'obiettivo è garantire l'inclusione in tutti gli ambiti

Per quanto concerne i servizi, attualmente l'amministrazione cantonale mette a disposizione un servizio di traduzione, le conferenze stampa rilevanti sono tradotte nella lingua dei segni e le

altre sono sottotitolate. Occorre però fare molto di più per raggiungere un'inclusione sociale, formativa, professionale, politica, sportiva e culturale. Queste persone vogliono essere autonome il più possibile e per farlo devono avere accesso a informazioni adatte e poter comunicare nella forma adeguata ai loro bisogni con il Cantone, i Comuni e le altre corporazioni di diritto pubblico. Nell'ambito della discussione sull'introduzione dell'articolo 13a nella Costituzione cantonale il Parlamento, approvando il rapporto della Commissione costituzione e leggi, ha pure invitato il Consiglio di Stato a muoversi in tal senso.



Norma inutile, senza conseguenze dirette per le persone con disabilità

La Costituzione è l'atto in cui figurano gli elementi fondanti dello Stato e i diritti e i doveri dei cittadini e non deve essere sminuita inserendo norme inutili o simboliche. Dal punto di vista pratico il nuovo articolo costituzionale non reca nessun vantaggio alle persone con disabilità: si tratta di una norma senza un'implicazione diretta sui diritti delle persone con disabilità.

Le norme per tutelare le persone disabili figurano già nella Costituzione

Le Costituzioni federale e cantonale contemplano già norme per tutelare in modo adeguato le persone disabili, sia con disposizioni di portata generale, sia con norme più specifiche. L'articolo 8 della Costituzione federale vieta qualsiasi tipo di discriminazione includendo anche quelle a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche e conferisce un mandato al legislatore di adottare provvedimenti volti a eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. Anche la Costituzione cantonale contempla norme che tutelano i disabili: si tratta per esempio dei principi dell'inviolabilità della dignità umana (art. 7 cpv. 2) e dell'uguaglianza che valgono indipendentemente dallo stato di salute (art. 7 cpv. 1). La Costituzione cantonale prevede che il Cantone provveda affinché ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa disporre di un sufficiente sostegno (art. 14 cpv. 1 lett. I). Inoltre, entrambe le Costituzioni elencano una serie di diritti fondamentali di cui beneficiano, evidentemente, anche le persone disabili. Oltre a ciò, la legge federale sui disabili persegue lo scopo di realizzare le condizioni quadro affinché i disabili possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e una formazione continua ed esercitare un'attività lucrativa.

La legislazione vigente copre i vari settori di intervento statale

Non è quindi necessario e opportuno introdurre ulteriori disposizioni costituzionali che non porterebbero nella pratica a migliorare la posizione giuridica delle persone disabili.

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino modifica dell'11 aprile 2022

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare elaborata 22 febbraio 2021 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Aggiunta di un nuovo art. 13a nella Costituzione cantonale: riconoscimento della lingua dei segni italiana e dei diritti delle persone con disabilità"; visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8047 del 25 agosto 2021; visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 8047 R dell'8 marzo 2022; visto il parere della Commissione formazione e cultura del 24 gennaio 2022,

d e c r e t a :

I

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Inclusione delle persone con disabilità e riconoscimento della lingua dei segni italiana

Art. 13a

¹Il Cantone e i Comuni tengono conto dei bisogni specifici delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

²Essi adottano le necessarie misure per assicurare la loro autonomia e per favorire la loro inclusione sociale, formativa, professionale, politica, sportiva e culturale, come pure il loro sviluppo in seno alla famiglia.

³Nel rapporto con il Cantone, con i Comuni e con le altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico le persone con disabilità hanno il diritto di ottenere informazioni e di comunicare in una forma adatta ai loro bisogni e alle loro capacità.

⁴Le persone con disabilità uditiva, sordocieche o con disturbi di linguaggio hanno diritto a ricorrere alla lingua dei segni italiana nel rapporto con le amministrazioni e con i servizi del Cantone, dei Comuni e delle altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico.

⁵La lingua dei segni italiana è riconosciuta.

II

¹La presente modifica della Costituzione cantonale è sottoposta al voto del Popolo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 11 aprile 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

Sulla scheda figura la domanda seguente:

Volete accettare la modifica degli articoli 36, 75 e 76 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 per la riforma dell'organizzazione delle Autorità di protezione?

Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio raccomandano di accettare la modifica della Costituzione cantonale

Il 21 giugno 2022 il Gran Consiglio ha approvato con 68 voti favorevoli e 1 astensione la modifica degli articoli 36, 75 e 76 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997.

Trattandosi di una norma costituzionale, deve essere sottoposta al voto popolare (referendum obbligatorio).

Nella vita di ognuno possono presentarsi momenti di difficoltà sia personali che famigliari, a causa per esempio di una malattia, dell'età, di dispute famigliari, di dipendenze, o altro. Nella maggior parte dei casi, le persone toccate riescono ad affrontare queste difficili situazioni grazie all'aiuto e al sostegno della famiglia, di persone vicine, della rete di conoscenze e di professionisti. Quando tuttavia, per una serie di ragioni, queste risorse vengono a mancare o non risultano sufficienti per gestire la situazione, le Autorità di protezione hanno per legge la missione di proteggere i minori e gli adulti in difficoltà. La protezione è possibile grazie all'adozione di cosiddette "misure di protezione" (curatele, tutele, regolamentazione del diritto di visita, privazione dell'autorità parentale, collocamento in istituti per minorenni, ecc.), nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Lo scopo è quello di aiutare e supportare minori e adulti bisognosi di protezione.

La riforma delle Autorità di protezione, così come approvata dal Gran Consiglio il 21 giugno 2022, prevede l'istituzione delle Preture di protezione: nuove Autorità giudiziarie su modello delle Preture, in sostituzione delle attuali Autorità regionali di protezione (già Delegazioni tutorie comunali e Commissioni tutorie regionali). La creazione di queste nuove Preture costituisce una riforma storica per il Cantone Ticino.

La riforma richiede l'approvazione da parte dei cittadini del principio sostanziale che stabilisce il passaggio dalle attuali Autorità di protezione dei minori e degli adulti, che fanno capo ai Comuni sin dal 1803, alle nuove Preture di protezione, tribunali cantonali. In seguito all'approvazione popolare, il Parlamento procederà all'esame delle questioni organizzative, procedurali e finanziarie legate alle nuove Preture. Cogliendo l'occasione di questa revisione costituzionale, si propongono alcune ulteriori modifiche giustificate dall'organizzazione vigente di alcune Autorità giudiziarie.

Migliorare la risposta dello Stato all'evoluzione della società e ai bisogni della cittadinanza

La nostra società sta cambiando. I mutamenti sociali impongono alle istituzioni pubbliche di adeguarsi ai nuovi bisogni dei cittadini nell'ottica di migliorare le risposte che lo Stato deve dare anche nell'ambito del diritto di protezione dei minori e degli adulti. La tipologia delle persone aiutate dallo Stato è molto più eterogenea rispetto al passato e presenta delle fragilità più complesse da gestire. La costituzione delle Preture di protezione deve quindi essere letta come la naturale evoluzione dell'organizzazione attuale per rispondere ai bisogni di minori e adulti in difficoltà.

Compatibilità con il diritto federale

Nell'ottica di tutelare al meglio gli interessi di minori e adulti in stato di bisogno, le nuove Preture di protezione saranno composte da una maggior presenza di specialisti con competenze interdisciplinari, come previsto dal diritto federale: specialisti formati in diritto, lavoro sociale, pedagogia e psicologia, come pure in ambito medico.

Nuova organizzazione cantonale di natura giudiziaria

Le attuali 16 Autorità di protezione prendono annualmente oltre 11'000 decisioni. Con le nuove Preture di protezione sarà creata una struttura organizzativa equilibrata, omogenea e coordinata, per rispondere alla cittadinanza in maniera uniforme tramite procedure e processi di lavoro identici per tutte le Preture di protezione, migliorando nel contempo le tempistiche di evasione delle migliaia di decisioni rese.

Fiducia nelle istituzioni e riconoscimento maggiore in caso di vertenze internazionali

Le nuove Preture di protezione, costruite su modello delle attuali Preture beneficeranno di un'accresciuta autorevolezza anche in termini di immagine nei confronti della cittadinanza, dovuta all'appartenenza al Potere giudiziario e alla loro indipendenza. Con le nuove Preture di protezione non vi saranno più le difficoltà attualmente riscontrate nel riconoscimento delle decisioni rese da parte dei Tribunali ed enti esteri nell'ambito di vertenze internazionali, delle decisioni emesse.

Garanzia della prossimità alla popolazione

Le Preture oggi sono considerate assieme alle Giudicature di pace, le Autorità giudiziarie più vicine al cittadino. Le Preture di protezione, costruite su modello delle Preture, manterranno questa vicinanza fisica sul territorio, come pure garantiranno una prossimità intesa quale capacità di assicurare in modo adeguato e specialistico i compiti ad esse attribuiti dalla legge.

Riforma condivisa e auspicata

La riforma è condivisa da Comuni, Gran Consiglio e Consiglio di Stato. È stata oggetto di un'ampia consultazione che ha coinvolto oltre 200 interessati che hanno espresso un grande consenso sulla creazione delle nuove Preture di protezione.

Per queste ragioni, Governo e Parlamento raccomandano di votare **Sì** alla modifica del 21 giugno 2022 degli articoli 36, 75 e 76 della Costituzionale cantonale per la riforma dell'organizzazione delle Autorità di protezione e ulteriori adeguamenti per altre Autorità giudiziarie.

Spostamento degli equilibri tra Cantone e Comuni

La riforma stravolge gli equilibri tra il Cantone e i Comuni, modificandone in modo importante le competenze, e comporta trasferimenti non ancora definiti di costi tra questi enti. È sempre stato considerato importante garantire una certa vicinanza delle Autorità al territorio in cui operano. La nuova organizzazione e il passaggio delle Autorità alla gestione cantonale si pongono in contrasto con questo principio.

Un tribunale non deve occuparsi di compiti amministrativi

Le nuove preture di protezione dovranno occuparsi anche di questioni estranee ai compiti di un tribunale, tra le quali in particolare: la consulenza giuridica generale agli utenti; il supporto giuridico e amministrativo e la formazione ai curatori; i contatti con i cittadini e con altre Autorità; la verifica degli inventari di patrimoni e dei rendiconti; il controllo e la salvaguardia della custodia patrimoniale e degli affari con gli istituti finanziari; il controllo sull'investimento e sulla custodia dei beni; la consulenza e supporto ai curatori in materia di inventari, rendiconti e custodia patrimoniale dei beni della persona sottoposta alla misura della curatela.

Non è sufficiente cambiare l'etichetta dell'Autorità di protezione

Non si migliorano l'organizzazione e l'efficienza delle Autorità di protezione cambiando l'etichetta da Autorità amministrativa ad Autorità giudiziaria. Negli ultimi dieci anni le Autorità di protezione sono state riorganizzate e i loro interventi sono migliorati. Se si reputa che vi siano ulteriori margini di miglioramento è sufficiente intervenire a livello legislativo senza la necessità di introdurre nuovi e costosi tribunali.

Testo sottoposto
a votazione

**Costituzione
della Repubblica e Cantone Ticino**
modifica dell'21 aprile 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 22 dicembre 2021 n. 8097 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :**I**

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1 lett. b, d, e, f

¹Sono eletti dal Gran Consiglio:

(...)

b) il Presidente dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e i giudici dei provvedimenti coercitivi;

(...)

d) i Pretori e i Pretori aggiunti; i Pretori di protezione, i Pretori di protezione aggiunti e i membri specialisti;

e) il Presidente, i Supplenti e i periti del Tribunale di espropriazione;

f) il Magistrato dei minorenni e il Sostituto Magistrato dei Minorenni;

Art. 75 cpv. 1 lett. a, b

¹La giurisdizione civile è esercitata:

a) dalle Giudicature di pace;

b) dalle Preture e dalle Preture di protezione;

(...)

Art. 76 cpv. 1 lett. c

¹La giurisdizione penale è esercitata:

(...)

c) dalla Magistratura dei minorenni

II

¹Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica della Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 21 giugno 2022

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **Luigina La Mantia**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

3

Iniziativa popolare “Per un’imposta di circolazione più giusta!” e controprogetto del Gran Consiglio

Sulla scheda figurano le domande seguenti:

3.1 Iniziativa popolare

Volete accettare l’iniziativa popolare legislativa generica del 12 maggio 2017, denominata “Per un’imposta di circolazione più giusta!”?

3.2 Controprogetto

Volete accettare il controprogetto del Gran Consiglio del 22 giugno 2022?

3.3 Domanda sussidiaria

Nel caso in cui sia l’iniziativa popolare che il controprogetto vengano accettati dal Popolo: quale testo deve entrare in vigore?

Il Gran Consiglio raccomanda di respingere l’iniziativa e di accettare il controprogetto e di esprimere la preferenza al controprogetto nella domanda sussidiaria.

L’iniziativa popolare legislativa “Per un’imposta di circolazione più giusta!”, presentata il 12 maggio 2017 è stata sottoscritta da 12’114 cittadine e cittadini.

Il Gran Consiglio in data 22 giugno 2022 ha approvato con 59 voti favorevoli, 3 contrari e 23 astensioni il decreto concernente l’iniziativa popolare legislativa generica 12 maggio 2017 “Per un’imposta di circolazione più giusta!” che raccomanda al Popolo di respingere l’iniziativa e di accogliere il controprogetto.

L'iniziativa popolare

L'iniziativa popolare generica denominata "Per un'imposta di circolazione più giusta!" chiede di modificare la legge sulle imposte e tasse di circolazione in modo che l'imposta di circolazione per le automobili immatricolate la prima volta a partire dal 1° gennaio 2009 sia calcolata unicamente in funzione delle emissioni di CO₂, fatta salva un'imposta minima non superiore a 200 franchi; sia fissata esclusivamente sulla base di atti soggetti a referendum; il ricavo annuo non ecceda gli 80 milioni di franchi (stato il 31 dicembre 2016) e i proventi confluiscono in un "conto mobilità".

Il Gran Consiglio incaricato di elaborare il testo conforme all'iniziativa

Siccome l'iniziativa è stata presentata in forma generica, il Gran Consiglio ha elaborato il testo conforme all'iniziativa. Lo stesso prevede per le automobili con emissioni di CO₂ fino a 95 g/km un'imposizione fondata unicamente su una tassa base di 120 franchi. Per le automobili con emissioni superiori a 95 g/km CO₂, oltre alla tassa base di 120 franchi, si tiene conto anche delle emissioni di CO₂ in base alla seguente formula: (emissioni – 95)^{1.4}.

Il testo conforme prevede una norma transitoria per cui la formula citata si applica alle automobili la cui prima immatricolazione è antecedente al 2009 solo dopo un anno dall'entrata in vigore della modifica. Inoltre è pure previsto che il gettito dell'imposta di circolazione non possa di principio eccedere i costi di costruzione e manutenzione delle strade.

Il controprogetto del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio ha per contro adottato il controprogetto che prevede, come l'iniziativa, una differenziazione fra le automobili che emettono più o meno di 95 g/km CO₂. La differenza sta nei criteri d'imposizione e nel calcolo. Infatti il controprogetto prevede che la tassa base, anziché un importo fisso, sia calcolata in funzione della massa a vuoto (kg) e della potenza (kW). Per le automobili che hanno emissioni superiori a 95 g/km CO₂, oltre alla tassa base, si tiene conto anche delle emissioni di CO₂ in

base a una formula identica a quella del testo conforme, ma con un esponente diverso: (emissioni – 95)^{1.385}.

Ulteriori particolarità del controprogetto

Al contrario del testo conforme, il controprogetto non prevede il periodo di attesa di un anno prima dell'applicazione della nuova norma alle automobili immatricolate prima del 2009 e non prevede di vincolare il gettito dell'imposta di circolazione ai costi di costruzione e manutenzione delle strade. Per contro prevede l'introduzione di un coefficiente di adeguamento, simile nel principio al moltiplicatore comunale d'imposta, allo scopo di modificare – se ritenuto necessario – il gettito complessivo dell'imposta.

La fissazione del coefficiente è competenza del Gran Consiglio

La fissazione di questo coefficiente è di competenza del Gran Consiglio e la decisione è sottoposta a referendum facoltativo. Una sua eventuale modifica, sia verso l'alto che verso il basso, avrebbe un impatto lineare (in termini percentuali) sull'imposta di circolazione di ogni singola vettura. Il controprogetto prevede inoltre un contributo per l'acquisto di un abbonamento Arcobaleno, pari al 15% del costo, a favore dei beneficiari di contributi per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia.

Conseguenze per il gettito

In caso di approvazione dell'iniziativa gli introiti stimati in base al parco veicoli attuale sono di circa 91.5 milioni di franchi annui dal 2024; per l'anno 2023 l'importo potrebbe essere inferiore tenendo conto della «moratoria» inerente ai vecchi veicoli. In caso di approvazione del controprogetto gli introiti stimati sono di circa 96.3 milioni di franchi annui, da cui vanno però dedotti i costi del sussidio all'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno stimati in 4 milioni di franchi annui per un impatto netto totale di circa 92 milioni di franchi.

Riduzione del gettito non significa una riduzione dell'imposta per tutti i veicoli

A titolo di paragone il gettito dell'imposta di circolazione nel 2021 è stato di 106.5 milioni di franchi. Si fa notare che la prevista riduzione del gettito non impatterà in modo uniforme e generalizzato su tutto il parco veicoli. Infatti, a seguito della modifica dei criteri d'imposizione rispetto alla formula attuale, le conseguenze per le singole automobili saranno diversificate, con veicoli che vedranno la loro imposta aumentare, talvolta anche in maniera considerevole, in particolare per le vetture immatricolate prima del 1° gennaio 2009.

Perché votare NO all'iniziativa e SÌ al controprogetto

L'iniziativa risulta inappropriata

L'iniziativa popolare "Per un'imposta di circolazione più giusta" è riduttiva e produce effetti distorti, a dispetto del suo nome.

Pur condividendo la volontà di rendere l'imposta di circolazione maggiormente ecologica e di diminuirla, visto che, per le auto a partire dalla classe media, essa è superiore alla media svizzera, invitiamo a preferire il controprogetto sostenuto dal Gran Consiglio, perché più equo e considera la mobilità nel suo insieme. Calcolare l'ammontare dell'imposta di circolazione correlandola unicamente al tasso di emissione di CO₂ produce effetti ingiusti. Infatti, l'iniziativa porterebbe il proprietario di un'auto di lusso, come ad esempio una Porsche Taycan turbo elettrica o una Tesla Model 3, a pagare una tassa di circolazione di ben tre volte inferiore a quella recapitata al proprietario di una Fiat Panda, cosa che non riteniamo corretta. Oggi non tutti possono ancora permettersi un'auto elettrica, sia perché i costi restano al momento elevati, sia per la scarsa disponibilità di ricarica (la maggior parte degli immobili in affitto ne sono ancora sprovvisti). L'iniziativa è quindi inappropriata.

Costi indiretti non conteggiati

Inoltre, pretendere di correlare l'incasso dell'imposta di circolazione unicamente al costo di manutenzione delle strade cantonali è sbagliato, perché in questi costi non sono conteggiati numerosi costi indiretti, soprattutto i danni generati dal traffico privato alla salute pubblica e all'ambiente, che si avvicinano ai 200 milioni di franchi annui.

Il controprogetto è una soluzione più equilibrata

Il controprogetto propone una soluzione più equilibrata e completa. Infatti, pur privilegiando chi è alla guida di un veicolo che emette meno CO₂, considera fra gli elementi di calcolo dell'imposta di circolazione anche il peso e la potenza, che hanno un impatto non indifferente sull'usura del manto stradale e quindi sui costi di manutenzione.

Sconto supplementare sull'abbonamento

Il controprogetto diminuisce l'imposta di circolazione per la maggior parte dei veicoli e allo stesso tempo favorisce l'utilizzo dei mezzi pubblici riducendo il costo dell'abbonamento Arcobaleno. Con l'adozione del controprogetto il Cantone incasserà 96 milioni di franchi, se invece verrà adottata l'iniziativa ne incasserà 92. Il fatto però di considerare nell'importo dell'imposta di circolazione anche massa e potenza del veicolo permette al controprogetto, rispetto all'iniziativa, di ridurre maggiormente l'imposta per i veicoli di piccola cilindrata rispetto alle macchine sportive e di lusso.

Infine, per favorire un cambiamento di abitudini e sostenere le famiglie, con i 4 milioni di franchi in più incassati nel caso dell'adozione del controprogetto verrà finanziato uno sconto supplementare del 15% su ogni abbonamento Arcobaleno per i membri delle famiglie beneficiarie di sussidi cassa malati, indipendentemente dal fatto di avere un'automobile in casa o meno.

Alcuni modelli a confronto:

Imposta di circolazione	Costo attuale	Iniziativa	Controprogetto
Fiat 500 1.2 8V	fr. 162.00	fr. 177.20	fr. 142.50
Skoda Octavia	fr. 382.00	fr. 332.75	fr. 369.95
Porsche Taycan	fr. 478.00	fr. 120.00	fr. 402.75

Esempio: famiglia beneficiaria di sussidi cassa malati con due figli minorenni e tre abbonamenti arcobaleno

	Costo attuale	Iniziativa	Controprogetto
Skoda Octavia	fr. 382.00	fr. 332.75	fr. 369.95
Sconto del 15% su 3 abbonamenti Arcobaleno (4 zone, metà prezzo, 2° classe per 1 adulto e 2 giovani)	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. - 404.00
Totale	fr. 382.00	fr. 332.75	fr. - 34.05

Con il controprogetto, il risparmio sugli abbonamenti Arcobaleno supera il costo dell'imposta di circolazione dell'auto familiare.

Il Parlamento raccomanda quindi di votare **NO** all'iniziativa e **SÌ** al controprogetto.

Imposta tra le più care della Svizzera

L'imposta di circolazione in Ticino è tra le più care della Svizzera; si tratta di una situazione ingiustificata e inaccettabile, tanto più che il Ticino è il Cantone con il salario mediano più basso della Confederazione. È necessario abbassare le imposte di circolazione in modo da allinearle con la media svizzera. Grazie alla diminuzione dell'imposta di circolazione le cittadine e i cittadini, già nel 2023, avranno in tasca circa 15 milioni di franchi in più. Si tratta di un alleggerimento fiscale, particolarmente importante in un periodo di incertezza come quello attuale.

Le imposte incassate sono superiori alle spese destinate alle strade

Il Cantone incassa ogni anno circa 145 milioni di franchi in imposte di circolazione (tutti i tipi di veicoli inclusi), ma solo circa 110 milioni di franchi sono investiti per la costruzione e la manutenzione delle strade. Non è accettabile che il Cantone prelevi imposte di circolazione esagerate per finanziare le proprie spese generali. Con l'iniziativa si stabilisce il principio secondo cui debba esserci un equilibrio tra imposte di circolazione e costi della mobilità stradale (il cosiddetto "conto mobilità", sul modello FOSTRA della Confederazione).

Con l'iniziativa la modifica dell'imposta sarà sottoposta a Referendum popolare facoltativo

Nel 2017 il Consiglio di Stato, con una semplice modifica di regolamento, ha aumentato l'imposta di circolazione a 135'000 cittadine e cittadini. Per 17'000 cittadine e cittadini l'aumento è stato addirittura del 100%. È inammissibile che il Consiglio di Stato, senza alcun controllo popolare, possa aumentare le imposte di circolazione in questa entità. Con l'iniziativa ogni modifica dell'imposta di circolazione dovrà essere sottoposta a referendum popolare facoltativo e non potranno quindi più esserci aumenti incontrollati e abusivi.

Un nuovo calcolo semplificato e basato unicamente sulle emissioni di CO₂

La Confederazione ha stabilito l'obiettivo di ridurre in media a 95 g CO₂/km le emissioni di CO₂ delle automobili di nuova immatricolazione. Con l'iniziativa questo obiettivo di transizione ecologica viene favorito, sostenuto e stimolato: l'imposta di circolazione per le auto che rispetteranno questo obiettivo sarà di 120 franchi

all'anno. L'attuale calcolo dell'imposta di circolazione è complicato, macchinoso e ormai obsoleto. Con l'iniziativa si stabilisce il principio che l'unico criterio determinante sarà la quantità di emissioni di CO₂ in modo da avere un calcolo semplice e comprensibile.

L'iniziativa è una risposta ai 12'114 cittadini e cittadine che hanno firmato il testo "Per un'imposta di circolazione più giusta!" allo scopo di semplificare il calcolo e di adeguarsi al livello medio nazionale d'imposta.

Con la presente tabella mostriamo il confronto delle tipologie d'auto più diffuse in Ticino senza fare riferimento a marchi d'auto specifici:

Tipo di auto	CO ₂	Imposta di circolazione attuale	Imposta di circolazione dal 2023 con l'approvazione dell'iniziativa popolare
Elettrica - EV	0 g/km	fr. 182.00	fr. 120.00
Ibrida - PHEV	37 g/km	fr. 177.00	fr. 120.00
Utilitaria	107 g/km	fr. 231.00	fr. 152.00
Compatta	114 g/km	fr. 344.00	fr. 181.00
Monovolume	120 g/km	fr. 451.00	fr. 210.00
Media	129 g/km	fr. 577.00	fr. 259.00

Perché votare NO al controprogetto

No, perché con il controprogetto lo sgravio sull'imposta di circolazione a favore della popolazione, dal 2024, sarebbe di 5 milioni di franchi inferiore a quello previsto dall'iniziativa. In questo periodo di incertezza, la priorità va data al potere d'acquisto delle cittadine e dei cittadini.

No, perché l'imposta di circolazione riguarda i veicoli e la manutenzione delle strade, mentre non concerne le misure di politica sociale. Per il trasporto pubblico, il Cantone e la Confederazione hanno già investito centinaia di milioni di franchi negli ultimi anni per rafforzare e sostenere la mobilità pubblica.

No, perché questa proposta va a sostenere esclusivamente una categoria di cittadini (ovvero i beneficiari di contributi per la riduzione dei premi di assicurazione malattia), mentre la riduzione di gettito dell'imposta di circolazione prevista dall'iniziativa va a sostenere una fetta più ampia di popolazione in un momento in cui il rincaro dei prezzi sta toccando tutti.

No, perché il controprogetto non stabilisce alcun rapporto tra imposte di circolazione e costi della mobilità stradale. Come già accaduto nel 2017, le imposte di circolazione potrebbero quindi essere aumentate in modo esagerato solo per fare cassetta.

Perché votare NO all’iniziativa e NO al controprogetto

Criteria sbagliati per determinare l'imposta

L'iniziativa stabilisce l'imposta di circolazione basandosi sull'emissione di anidride carbonica (CO₂) quale unico criterio. In realtà l'impatto delle automobili non si limita all'emissione di CO₂. L'usura delle infrastrutture stradali è determinata dal peso dei veicoli che transitano su di esse. I grandi veicoli elettrici consumano le strade maggiormente di una piccola automobile utilitaria con motore a benzina ma i primi pagherebbero un'imposta in parte anche sensibilmente inferiore rispetto all'automobile utilitaria. Paradossalmente, con la transizione verso veicoli a minore impatto ambientale, negli anni il gettito diminuirebbe nonostante l'impatto dei veicoli sulle strade non si ridurrebbe. La conseguenza sarebbe che allo Stato mancherebbero le risorse per mantenere le strade sicure ed efficienti.

Promozione del trasporto pubblico da separare dall'imposta di circolazione

La promozione degli abbonamenti per il trasporto con i mezzi pubblici proposta nel controprogetto è un tema estraneo a quello della fissazione dell'imposta di circolazione. Il controprogetto induce in confusione mischiando le due questioni.

È possibile ridurre il gettito dell'imposta di circolazione adottando parametri più appropriati di quelli proposti.



Testo sottoposto a votazione

**INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA GENERICA
presentata il 12 maggio 2017 denominata “Per un’imposta di circolazione più giusta!”**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa popolare legislativa generica presentata il 12 maggio 2017 “Per un’imposta di circolazione più giusta!”, volta a chiedere che la legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 sia modificata in modo che:

- (1) *l'imposta di circolazione per i veicoli immatricolati la prima volta a partire dal 1° gennaio 2009 sia fissata unicamente in funzione delle emissioni di CO₂, fatta salva un'imposta minima non superiore a fr. 200.-;*
- (2) *l'imposta di circolazione sia fissata esclusivamente sulla base di atti soggetti a referendum, senza alcuna delega al Consiglio di Stato;*
- (3) *il ricavo annuo delle imposte di circolazione relative alle automobili sino a kg 3500 non ecceda gli 80 milioni di franchi (stato il 31 dicembre 2016);*
- (4) *i proventi dell'imposta di circolazione confluiscono in un «conto mobilità» (sul modello del FOSTRA a livello federale);*

- visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7670 del 12 giugno 2019 per la modifica della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977;

- richiamata la decisione parlamentare del 27 marzo 2018, con la quale il Gran Consiglio ha dichiarato ricevibile l'iniziativa popolare legislativa generica denominata “Per un’imposta di circolazione più giusta!”

- visto il rapporto di minoranza 2 16 giugno 2022 n. 7670 R3 della Commissione gestione e finanze;

- richiamati gli articoli 37 e seguenti della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e gli articoli 93 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018,

decreta:

I

È elaborato il seguente testo conforme all'iniziativa popolare legislativa generica 12 maggio 2017 «Per un’imposta di circolazione più giusta!».

La legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. e)

- e) fr. 120.-- per le automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti con emissioni fino a 95 CO₂ (g/km);
fr. 120.-- + (emissioni CO₂ g/km - 95 g/km)^{1,4} per le altre automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti;
fr. 105.-- + (5,70 x potenza (kW DIN)) per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassi e tricicli a motore oltre kg 1000 (massa a vuoto);
fr. 105.-- + (fr. 31,50 x numero posti a sedere) per gli autobus e gli autotnodati;
fr. 105.-- + (10 x potenza (kW DIN)) per gli altri autoveicoli pesanti.

Art. 1a - Utilizzo del gettito e misure di adeguamento del gettito

¹Il gettito dell'imposta di circolazione, in linea di principio, non può eccedere i costi della costruzione e della manutenzione delle strade, dedotte le spese di funzionamento.

²Se l'equilibrio tra gettito e costi di costruzione e di manutenzione non può essere ristabilito nel breve periodo, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio delle modifiche legislative di adeguamento.

Art. 11 cpv. 2

²La formula dell'imposta basata su un importo fisso e sulle emissioni di CO₂ di cui alla modifica del 22 giugno 2022, si applica alle automobili con peso inferiore a 3'500 kg la cui prima immatricolazione è successiva al 1° gennaio 2009. A quelle immatricolate prima di tale data, ad eccezione delle automobili d'epoca, la formula si applica dopo 1 anno dall'entrata in vigore della modifica.

II

È adottato il seguente controprogetto all'iniziativa.

La legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. e)

- e) fr. 0.1 x (massa a vuoto (kg) + 16*potenza (Kw)) / 2 per le automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti con emissioni fino a 95 g/km CO₂
fr. 0.1 x (massa a vuoto (kg) + 16*potenza (Kw)) / 2 + (emissioni CO₂ g/km - 95 g/km)^{1,385} per le altre automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti con emissioni superiori a 95 g/km di CO₂
fr. 105.-- + (5,70 x potenza (kW DIN)) per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassi e tricicli a motore oltre kg 1000 (massa a vuoto);
fr. 105.-- + (fr. 31,50 x numero posti a sedere) per gli autobus e gli autotnodati;
fr. 105.-- + (10 x potenza (kW DIN)) per gli altri autoveicoli pesanti.

Coefficiente di adeguamento**Art. 1a**

¹Allo scopo di mantenere il gettito dell'imposta per i veicoli di cui all'art. 1 cpv. 1 lett. e) (automobili) è previsto un coefficiente di adeguamento applicabile alle imposte emanate sulla base di questa disposizione. Tale coefficiente è pari al 100%.

²Esso può essere modificato dal Gran Consiglio sulla base del gettito dell'anno di riferimento e al netto dell'aumento del parco veicoli.

³La modifica del coefficiente è soggetta a referendum facoltativo.

Contributi per promuovere il trasporto pubblico calmierando i prezzi dell'abbonamento arcobaleno**Art. 1b**

Ai beneficiari di contributi per la Riduzione dei premi Assicurazione Malattia, sia ordinari che nell'ambito delle Prestazioni Complementari, è riconosciuto un rimborso per l'acquisto di un abbonamento arcobaleno mensile o annuale pari al 15% del suo costo. L'ammontare del rimborso è cumulabile a eventuali altri contributi comunali e aziendali o ad altre prestazioni di politica sociale o familiare fino a un tetto massimo del 100%. Questo rimborso non rientra nel computo del reddito disponibile ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie, della legge sugli assegni di famiglia, della legge sull'assistenza sociale e della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali.

Art. 11 cpv. 2

abrogato

III

Salvo ritiro dell'iniziativa, la modifica legislativa è posta in votazione popolare con la raccomandazione, da parte del Gran Consiglio, di respingere l'iniziativa e di accogliere il controprogetto.

IV

La modifica legislativa, se accolta in votazione popolare o, in caso di ritiro dell'iniziativa, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Bellinzona, 22 giugno 2022

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **Luigina La Mantia** Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

Con la scheda di voto l'elettore può rispondere a tre domande

3 Repubblica e Cantone Ticino
Votazione cantonale 30 ottobre 2022
Iniziativa popolare "Per un'imposta di circolazione più giusta"
e controprogetto del Gran Consiglio

3.1 Volette accettare l'iniziativa popolare legislativa generica del 12 maggio 2017, denominata "Per un'imposta di circolazione più giusta?" Rispondere Sì o NO

3.2 Volette accettare il controprogetto del Gran Consiglio del 22 giugno 2022? Rispondere Sì o NO

3.3 Domanda sussidiaria nel caso in cui sia l'iniziativa popolare che il controprogetto vengono accettati dal Popolo. Quale testo deve entrare in vigore? Rispondere crocetta
Iniziativa Controprogetto

ti ti.ch

3.1 Volette accettare l'iniziativa?

3.2 Volette accettare il controprogetto?

Le elettrici e gli elettori hanno la possibilità di votare nei seguenti modi:

- **Sì** all'iniziativa e **Sì** al controprogetto
- **Sì** all'iniziativa e **NO** al controprogetto
- **NO** all'iniziativa e **Sì** al controprogetto
- **NO** all'iniziativa e **NO** al controprogetto

3.3 Domanda sussidiaria

Nel caso in cui sia l'iniziativa sia il controprogetto vengano accettati, deve entrare in vigore l'**iniziativa** oppure il **controprogetto**?

A questa terza domanda si risponde mettendo una crocetta nella casella dell'iniziativa **oppure** in quella del controprogetto, indipendentemente dal voto alle **due domande principali (iniziativa e controprogetto)**. In questo modo si sceglie se dare la preferenza all'iniziativa o al controprogetto.

In caso contrario si considera, ai fini dello spoglio, che l'elettore non ha risposto alla domanda eventuale: il voto sulle domande principali (iniziativa e controprogetto) rimane comunque valido.

Come si vota

Il voto si esprime con la formula **Sì** o **NO** per l'accettazione o il rifiuto dell'oggetto sottoposto a votazione.

Giorni e orari di voto

La votazione cantonale ha luogo **domenica 30 ottobre 2022 e nei giorni stabiliti dal Municipio.**

Voto al seggio elettorale

L'elettore che vota al seggio **deve portare con sé la carta di legittimazione di voto**; essa serve quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Voto per corrispondenza

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

L'avente diritto di voto può inviare la busta di trasmissione

- tramite il servizio postale con affrancatura; in alcuni Comuni l'**affrancatura Posta A è indicata sulla carta di legittimazione di voto**, in questi casi l'avente diritto di voto non deve affrancare la busta.
- imbucandola nella bucalettere del voto per corrispondenza della Cancelleria comunale (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura).

Modalità di voto

L'avente diritto di voto che vota per corrispondenza deve usare la busta di trasmissione ufficiale ricevuta dalla Cancelleria comunale. Non è consentito utilizzare una sola busta di trasmissione per più persone, anche se residenti nella stessa economia domestica.

Attenzione a non cestinare la busta!

- seguire attentamente le istruzioni riportate **sulla carta di legittimazione di voto**; compilare le schede di proprio pugno;
- introdurre le schede votate nell'apposita busta con la dicitura "Busta ufficiale voto per corrispondenza" (**Attenzione: verificare di aver inserito le schede votate nella busta corretta!**);
- compilare la carta di legittimazione di voto e **firmarla** di proprio pugno in originale, **senza tagliarla**;
- inserire nella busta di trasmissione ufficiale ricevuta dal Comune la busta di voto con le schede votate e immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale **nel senso indicato dalle frecce**.

Avvertenza: prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (Cancelleria comunale) **sia ben visibile** nella finestra della busta di trasmissione. La busta per il voto per corrispondenza deve giungere alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 30 ottobre 2022.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria comunale, al **Servizio dei diritti politici** (091 814 31 72) oppure consultare il sito www.ti.ch/diritti-politici.

Raccomandazioni di voto

1

Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio raccomandano di votare:

Sì alla modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 mediante l'introduzione dell'articolo 13a per l'inclusione delle persone con disabilità e il riconoscimento della lingua dei segni italiana

2

Sì alla modifica degli articoli 36, 75 e 76 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 per la riforma dell'organizzazione delle Autorità di protezione

3

Il Gran Consiglio raccomanda di votare:

NO all'iniziativa popolare "Per un'imposta di circolazione più giusta!"

Sì al controprogetto del Gran Consiglio

Nella domanda eventuale la preferenza al **controprogetto**



Materiale informativo anche in lingua facile disponibile
sulla pagina www.ti.ch/votazioni